



CURIA DIOCESANA DI CUNEO

CURIA DIOCESANA DI FOSSANO



IL VESCOVO DIOCESANO

032-2020-c

11 maggio 2020

DECRETO GENERALE PER LA RIPRESA IN SICUREZZA SANITARIA

DELLE CELEBRAZIONI LITURGICHE E SACRAMENTALI CON IL POPOLO NEI LUOGHI DI CULTO

A PARTIRE DAL 18 MAGGIO 2020

In data 7 maggio 2020 il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana e il Presidente del Consiglio dei ministri, insieme al Ministro dell'Interno, della Repubblica Italiana hanno firmato un Protocollo d'intesa per una ripresa in sicurezza sanitaria delle celebrazioni con il popolo nei luoghi di culto. Pertanto con il presente Decreto generale, revocando ogni altra disposizione contraria data durante l'emergenza sanitaria nei mesi di marzo e aprile 2020, **stabilisco che da lunedì 18 maggio 2020 nelle Diocesi di Cuneo e di Fossano possano riprendere le celebrazioni liturgiche e sacramentali con il popolo nei luoghi di culto, nei modi determinati dai rispettivi legali rappresentanti, con la gradualità che essi riterranno opportuna e nell'osservanza delle seguenti norme.**

NORME GENERALI PER I LEGALI RAPPRESENTANTI DEI LUOGHI DI CULTO

1. I parroci, per le chiese parrocchiali e succursali, i rettori delle altre chiese e comunque chi ha la legale rappresentanza degli enti a cui appartengono i luoghi di culto - d'ora in poi qui tutti indicati come «legali rappresentanti» - sono responsabili della ripresa in sicurezza sanitaria delle celebrazioni sacramentali e liturgiche all'interno di tali luoghi: di conseguenza essi determinano le modalità di questa ripresa, compatibilmente con l'applicazione nei singoli casi delle norme date in questo Decreto.
2. Nel dubbio sulla corretta applicazione delle norme seguenti, i legali rappresentanti consultino il Vicario generale competente.
3. È opportuno non utilizzare per le celebrazioni i piccoli luoghi di culto dove l'applicazione delle norme seguenti risulta poco praticabile: in questi casi si può, in alternativa, valutare la celebrazione all'aperto, nelle vicinanze, se le condizioni ambientali permettono una liturgia raccolta.
4. Il legale rappresentante deve comunicare ai fedeli con appositi cartelli posti all'ingresso dei luoghi di culto le prescrizioni stabilite dalle norme seguenti: in particolare quelle che riguardano il distanziamento sanitario e la capienza massima del luogo di cui all'art. 7, ma soprattutto le norme per i fedeli di cui agli artt. 13-15.
5. La corretta ed integrale applicazione delle norme di questo Decreto tutela il legale rappresentante nel sostenere le responsabilità civili e penali in materia di sicurezza sanitaria nei luoghi di culto di cui è competente.

CURIA DIOCESANA DI CUNEO

via Amedeo Rossi 28_12100 Cuneo_+390171693523

CURIA DIOCESANA DI FOSSANO

via Vescovado 14_12045 Fossano (CN)_+39017260071

NORME PER I LUOGHI DI CULTO

6. L'**accesso** individuale ai luoghi di culto si deve svolgere in modo da evitare ogni assembramento sia nell'edificio che negli spazi annessi, come per esempio le sacrestie.
7. Nel rispetto della normativa sul distanziamento sanitario tra le persone, ogni luogo di culto ha una capienza massima, determinata in modo preciso e prudenziale dal legale rappresentante tenendo conto della distanza minima di sicurezza tra i singoli posti di fedeli e ministri che deve essere pari ad almeno un metro laterale e frontale.
8. L'accesso ai luoghi di culto è contingentato e regolato, quando necessario, con l'aiuto di collaboratori che, muniti degli opportuni dispositivi di protezione individuale e di un evidente segno di riconoscimento, favoriscono l'entrata e l'uscita, vigilando sul numero massimo di fedeli consentito.
9. Al fine di garantire quanto stabilito dagli artt. 7 e 8, è opportuno predisporre dei segnaposto non asportabili da apporre sui banchi che indichino la distanza di sicurezza da mantenere, evidenziando i posti da occupare da parte dei fedeli; a titolo di esempio: su un banco di tre metri possono sedersi solo due fedeli, alle estremità, mentre nel banco che precede e che segue solo un fedele al centro; analogamente, dove ci sono sedie, queste vanno distanziate una dall'altra di almeno un metro, sia lateralmente che frontalmente.
10. Per favorire un accesso ordinato ai luoghi di culto, nel rispetto della distanza di sicurezza sanitaria, si utilizzino gli ingressi disponibili, a seconda dell'afflusso previsto e, quando necessario, distinguendo quelli riservati all'entrata da quelli riservati all'uscita; durante l'entrata e l'uscita dei fedeli le porte rimangano aperte per favorire un flusso più sicuro ed evitare che porte e maniglie siano toccate.
11. Per l'**igienizzazione** dei luoghi di culto non è necessario l'intervento di ditte specializzate, in quanto non è prescritta la sanificazione certificata; pertanto si intensifichi la consueta pulizia, assicurando che dopo ogni celebrazione, mentre si favorisce il ricambio dell'aria, i posti occupati dai fedeli e dai ministri siano rapidamente trattati con un prodotto adeguato, mentre gli oggetti utilizzati, in particolare i microfoni, siano disinfettati, secondo i consigli dati dall'Ufficio per i beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto delle Curie diocesane.
12. Agli ingressi dei luoghi di culto, mentre le acquasantiere continuano a rimanere vuote, siano resi disponibili liquidi igienizzanti con erogatori pratici ma anche rispettosi del necessario decoro.

NORME PER I FEDELI CHE PARTECIPANO ALLE CELEBRAZIONI

13. I fedeli che accedono ai luoghi di culto per le celebrazioni sono invitati ad igienizzarsi le mani e sono tenuti ad indossare sempre la mascherina protettiva che copre naso e bocca.
14. Venga ricordato ai fedeli che non è consentito accedere al luogo della celebrazione in caso di sintomi influenzali o comunque quando la temperatura corporea è pari o superiore ai 37,5 gradi Celsius; così pure l'accesso è interdetto a chi sia stato in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti.
15. Anche nel contesto di questa emergenza sanitaria, si favorisca, per quanto possibile, l'accesso ai luoghi di culto dei fedeli diversamente abili, prevedendo spazi appositi per la loro partecipazione alle celebrazioni secondo la normativa vigente.

CURIA DIOCESANA DI CUNEO

via Amedeo Rossi 28_12100 Cuneo_+390171693523

CURIA DIOCESANA DI FOSSANO

via Vescovado 14_12045 Fossano (CN)_+39017260071

NORME PER LE CELEBRAZIONI LITURGICHE E SACRAMENTALI

16. Per favorire il rispetto del distanziamento sanitario prescritto nelle celebrazioni è necessario ridurre al minimo la presenza di concelebranti e ministri: tutti devono comunque tenere la distanza minima di sicurezza di almeno un metro laterale e frontale, anche in presbiterio.
17. Nelle celebrazioni non può riprendere il servizio liturgico dei cori: si possono prevedere alcuni cantori, oltre all'organista o a chi suona un altro strumento adatto, rigorosamente distanziati; non si distribuisca ai fedeli il libretto dei canti.
18. I sacerdoti che presiedono e i ministri nell'esercizio del loro ufficio non sono tenuti ad indossare la mascherina protettiva, salvo quando distribuiscono la Comunione eucaristica ed amministrano i Sacramenti della Penitenza e dell'Unzione degli Infermi; sono inoltre tenuti ad indossare i guanti monouso trasparenti o di colore bianco quando distribuiscono la Comunione eucaristica e devono compiere le unzioni sacramentali prescritte.
19. Si riprenda la celebrazione con il popolo dei **Battesimi**, con le solite modalità comunitarie, eventualmente adattate per tenere conto dell'accesso contingentato e regolato al luogo di culto.
20. Fino al 30 settembre 2020 non potranno essere celebrate la **Confermazioni dei ragazzi** che concludono il percorso dell'Iniziazione Cristiana e le **Prime Partecipazioni dei fanciulli alla Mensa Eucaristica**, come pure le **Prime Confessioni dei fanciulli**; fatto salvo che il periodo proprio di queste celebrazioni rimane il tempo di Pasqua, per cui sarà opportuno valutare con le famiglie interessate la possibilità di rimandarle all'anno 2021, una loro diversa programmazione potrà comunque essere fatta a partire dal 1 ottobre 2020, seguendo le indicazioni che gli uffici competenti delle Curie diocesane daranno a inizio settembre, anche considerando l'evoluzione dell'emergenza sanitaria e, per le Confermazioni, gli orientamenti della Conferenza Episcopale Italiana.
21. Riprendendo la celebrazione con il popolo dell'**Eucaristia**, i parroci e i rettori di chiese valutino se aumentare il numero delle Messe festive nei periodi in cui si preveda una maggior affluenza di fedeli, al fine di rispettare la capienza massima dei luoghi di culto di cui all'art. 7, limitatamente a questo tempo di emergenza sanitaria.
22. Lo scambio del segno della pace nella Messa, di per sé facoltativo, va omissso sempre.
23. La raccolta delle offerte dei fedeli all'offertorio della Messa può essere fatta utilizzando ampie sacche con bastone lungo almeno un metro e mezzo, in modo che i collaboratori addetti alla questua, muniti degli opportuni dispositivi di protezione individuale, possano operare mantenendo la distanza di sicurezza sanitaria ed evitando che le mani dei fedeli tocchino le sacche; altrimenti, con le medesime precauzioni, si raccolgano le offerte in appositi contenitori all'uscita, senza però creare assembramenti.
24. Nella Messa fino al momento della Comunione la patena, le pissidi e il calice con il pane ed il vino devono rimanere sempre coperti, ad esempio con le «animette», oppure, per le pissidi, con idonei coperchi, comunque nel rispetto del necessario decoro.
25. Il sacerdote che presiede la Messa igienizza le mani all'offertorio, non all'altare ma presso un tavolino laterale, con idonei strumenti in modo che il lavabo rituale diventi una vera e propria azione igienica; gli altri ministri della Comunione eucaristica igienizzano le mani allo stesso modo durante il canto dell'Agnello di Dio, prima della distribuzione.
26. È opportuno che i fedeli ricevano la Comunione sempre al proprio posto; tuttavia quando sono pochi, ad esempio nei giorni feriali e nelle piccole comunità, si può permettere la processione all'altare per la Comunione, nel rispetto della distanza di sicurezza sanitaria, secondo le disposizioni date dal legale rappresentante per ciascun luogo di culto: in ogni caso sacerdote e ministri,

CURIA DIOCESANA DI CUNEO

via Amedeo Rossi 28_12100 Cuneo_+390171693523

CURIA DIOCESANA DI FOSSANO

via Vescovado 14_12045 Fossano (CN)_+39017260071

indossati mascherina protettiva e guanti monouso, offrono il Pane eucaristico soltanto sulla mano che i fedeli porgono nei modi previsti, evitando il contatto fisico.

27. Si riprenda la celebrazione con il popolo dei **Matrimoni**, con le solite modalità, eventualmente adattate per tenere conto dell'accesso contingentato e regolato al luogo di culto; per quanto riguarda la preparazione canonica, il valore del certificato del battesimo e dell'esame dei nubendi, di cui agli artt. 7 e 10 del Decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana del 5 novembre 1990, può essere esteso oltre i sei mesi nel caso in cui la celebrazione delle nozze sia stata rimandata a causa dell'emergenza sanitaria, a discrezione del parroco che ha svolto l'istruttoria matrimoniale, a cui lo stato libero e le intenzioni dei nubendi devono continuare a constare oltre ogni ragionevole dubbio.
28. Il Sacramento della **Penitenza** con la confessione individuale sia amministrato, indossando la mascherina protettiva, in spazi ampi ed areati, che consentano il pieno rispetto sia della distanza di sicurezza sanitaria che della riservatezza a protezione del sigillo sacramentale.
29. L'**Unzione degli Infermi** sia amministrata indossando mascherina protettiva e guanti monouso, singolarmente e senza prevedere celebrazioni comunitarie, in ospedale soltanto dai cappellani, avvisato il personale sanitario.
30. Riprendendo la celebrazione delle **Esequie** in chiesa, sempre con il corpo del defunto, salvo in singoli casi il Vescovo diocesano conceda di farle dopo la cremazione, le usanze locali di accompagnare processionalmente il feretro dalla casa o dalla posa fino alla chiesa e di qui fino al cimitero rimangono sospese.
31. Tutte le **processioni e manifestazioni esterne** che possono causare assembramenti rimangono sospese; nel rispetto delle norme di questo Decreto sono ammesse tutte le altre forme di celebrazione e preghiera comunitaria, anche le Veglie per i defunti in un luogo di culto, preferibilmente evitando di farle nelle case private.
32. La **Messa crismale** verrà celebrata nella Chiesa Cattedrale di Fossano giovedì 28 maggio alle ore 10, con tutte le precauzioni prescritte. Gli olii benedetti saranno distribuiti presso le Curie diocesane di Cuneo e di Fossano a partire da mercoledì 3 giugno 2020.

Tali disposizioni sono promulgate, in virtù dei cann. 8§2 e 13§1 del Codice di diritto canonico, con la pubblicazione sui siti internet ufficiali delle Diocesi di Cuneo e di Fossano ed entrano in vigore lunedì 18 maggio 2020, nonostante qualsiasi cosa contraria.

Cuneo - Fossano, 11 maggio 2020



+ Piero Delbosco

Vescovo di Cuneo e di Fossano



don Elio Dotto

Cancelliere vescovile

CURIA DIOCESANA DI CUNEO

via Amedeo Rossi 28_12100 Cuneo_+390171693523

CURIA DIOCESANA DI FOSSANO

via Vescovado 14_12045 Fossano (CN)_+39017260071
